

Avv. Giuseppe Petrenga  
Via San Girolamo 10  
81031 Aversa –CE-  
Tel/fax 0818164040  
e-mail: [avv.petrengagiuseppe@libero.it](mailto:avv.petrengagiuseppe@libero.it)  
pec: [giuseppe.petrenga@avvocatismcv.com](mailto:giuseppe.petrenga@avvocatismcv.com)

## **TRIBUNALE DI FROSINONE SEZIONE LAVORO**

### **Ricorso ex art 700 cpc**

**Per: il sig. Del Villano Renato** , nato il 16.07.1966 a San Cipriano d'Aversa (CE), C.F. DLVRNT66L16H798V, ivi residente in via G.B. Vico n. 57, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Petrenga, C.F. PTRGPP69M21I234T, elettivamente dom.to presso lo studio in Aversa (CE), via San Girolamo n. 10. Fax 08108164040; mail [avv.petrengagiuseppe@libero.it](mailto:avv.petrengagiuseppe@libero.it); PEC [giuseppe.petrenga@avvocatismcv.com](mailto:giuseppe.petrenga@avvocatismcv.com), ove desidera ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. novellato, in virtù di mandato in calce al presente atto

### **RICORRENTE**

### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - C. F. 80185250588**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato, ex lege, presso l'avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma;

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Lazio, (C.F.97248840585)**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma ed Elettivamente domiciliato presso di questa via Dei Portoghesi - 00186 Roma,  
**AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE UFFICIO VII UFFICIO SCOLASTICO DI FROSINONE (CF 80009750607)**  
Viale Olimpia 14\16 03100 Frosinone domiciliato ex lege presso l'avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma;

\*\*\*\*\*

## **In Fatto**

- per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per l'inserimento nella I/II fascia delle GPS della provincia di Frosinone, nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Del Villano Renato pari a 15,97 punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto dal 04-3-1987 al 03-03-1988

## **PREMESSA:**

Il Sig. Del Villano presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, **"per il biennio 2022-2024, le classi di concorso B014 E B.020", per l'Ambito Territoriale di Frosinone, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 04.03.1987 Al 03.03.1988 (doc. n. 1).** L'Ufficio Scolastico di Frosinone provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 10,57. Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 10,57 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti ma non i 12 punti. Come noto, infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina. Da ultimo, in data 22.07.2021, l'attore presentava domanda di aggiornamento per le graduatorie del biennio 2022-2024 che, ad oggi, non sono ancora state

pubblicate ma che, trattandosi di clausola esecutiva del bando, riporterà il punteggio decurtato rispetto al titolo contestato.

A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva riconosciuto, erratamente, sin dal 2014, il punteggio senza i 12 punti del servizio di leva. Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

## **IN DIRITTO**

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;**
- 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE. 1.1**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e

delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che "[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]". In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che "[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]". In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. La giurisprudenza ha in proposito precisato che "[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]" (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, "[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]". In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio

1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”. Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici. La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in

costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]". La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

## **II. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.**

### **LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020). LA SENTENZA N. 13889 RESA DA CODESTO ON.LE TRIBUNALE.**

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010. Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni:

“[...] Si tratta di norma Firmato Da: equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall’art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”. E dunque, la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990. I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione. Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile. Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,6 ma 12 (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1987 al 1988). La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale



l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (proprio di codesto On.le Tribunale con la sentenza 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania). Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre

2015, n. 4343)”. Anche codesto On.le Tribunale, come accennato, si è pronunciato su analoga fattispecie. Difatti, con la sentenza 13889 del 2018, codesto On.le Tribunale ha “Accolto] il ricorso e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”. In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di 12 punti (derivanti dai due anni di servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina) e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio attribuendogli un punteggio pari ad 85 anziché i 73 punti attribuiti al momento dell’inserimento in graduatoria. Il documento allegato fornisce prova inconfutabile della rettifica eseguita dall’Ufficio Scolastico. Per il **Personale Docente**, tale servizio è stato del tutto escluso dalle valutazioni per il punteggio, prevedendosi il riconoscimento in forma piena, ossia 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese (o almeno 16 gg.), al solo servizio militare (e civile) svolto in costanza di nomina, e nessun punteggio per il medesimo servizio svolto senza nomina scolastica. Orbene, si tratta di preclusioni ormai illegittime, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare della **Suprema Corte di Cassazione**. Infatti, per il servizio di leva (e civile assimilato), pur se svolto non in pendenza di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina, sia per il Personale

Docente, che per il Personale ATA. Anche di recente, infatti, la **Corte di Cassazione – Sez. Lavoro** ha condiviso tale assunto in molteplici pronunce, ossia **Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021**, **Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021**, **Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021**, **Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020**.

Appare, quindi, ampiamente supportato l'orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica**, anche se prestatati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio. Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il **Consiglio di Stato**, con **Ordinanza dell'1 Ottobre 2021**, secondo cui: “ .. DEBBA DARSİ RILEVANZA AL SERVIZIO MILITARE PRESTATO (E/O SERVIZIO SOSTITUTIVO ASSIMILATO PER LEGGE) .. ANCHE SE SVOLTO IN UN PERIODO NEL QUALE NON AVEVANO RICEVUTO ALCUNA NOMINA SCOLASTICA ..”.

Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento **«la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»** (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, **con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare.**

Difatti l'Ufficio, con la nota allegata, comunicava che "In riscontro alla nota di codesto studio legale introitata al protocollo di questo Ufficio con n. 9679 del 09/07/2019, si comunica che a seguito di esecuzione della Ordinanza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e previdenza – n. 771/2018 del 12/04/2018, R.G. n. 980/2018, confermata dalla Sentenza n. 13889/2018 del 05/07/2018 RG n. 3902/2017, l'Ufficio scrivente con decreto n. 6278 del 07/05/2018, ha attribuito al prof. X punti 12 di servizio militare prestato non in costanza di servizio, per la classe di concorso A047 ex cl. di concorso A048, e ha confermato il punteggio di 19 punti per la classe di concorso A046 ex cl. di concorso A019". Nella graduatoria sottoindicata, grazie alla rettifica del punteggio, il ricorrente si collocava alla prima posizione. Appare evidente, dunque, che sin dal 2014 anche il Sig. Del Villano Renato avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio, valutando complessivamente il servizio militare 12 punti. Domanda, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, costantemente rinnovata nei trienni successivi sempre con il medesimo fine.

Ancora, proprio dal **Tribunale Di Frosinone con la sentenza n. 228/2021 pubbl. il 16.03.2021, R.G. n. 2821/2020**, nel merito, in relazione alla domanda, con cui si chiede l'annullamento del provvedimento della p.a., quale effetto della rimozione di tale atto (l'accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria), accertarne in via diretta il diritto del docente all'inserimento nelle graduatorie provinciali, con l'attribuzione del corretto punteggio, spettante sulla base dei titoli di servizio posseduti, sostenendo che tale diritto scaturisce dalla normazione primaria (**Cass. Sezioni Unite n. 25837/16**). **Si ritiene che abbia diritto alla valutazione titolo del servizio**

***di leva obbligatorio, nella GPS di seconda fascia, della Provincia di Frosinone per le classi di concorso nella Graduatoria di Istituto di terza fascia delle sedi indicate in domanda.***

In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta, né attivato il meccanismo istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1 lett. B, della L. 241/1990, chiedendo al candidato di rettificare le dichiarazioni erranee o incomplete rese, per consentirgli di riconoscere il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con precedenti graduatorie.

L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.

#### **SUL PERICULUM.**

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il periculum in mora, in quanto il ricorrente, ancora disoccupato, si collocherà nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al biennio 2022-2024. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Del Villano gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale G.P.S. all'interno dell'Istituto di destinazione. I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente. Sul punto, codesto Tribunale, ha chiarito che "nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di

una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare” (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583). È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto Giuseppe Petrenga, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro e stante l’orientamento di codesto On.le Tribunale di ritenere necessario la chiamata in contraddittorio, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

**ISTANZA**

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone

**VOGLIA**

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone ed in particolare mediante l’inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
  - b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
  - c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
  - d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
- Per questi motivi,

### **SI CHIEDE**

che codesto **On.le Tribunale di Frosinone**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto:

- 1) **accogliere il presente ricorso;**
- 2) **ordinare** all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari a rettificare il punteggio.
- 3) **condannare** l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria **2022/2024 Personale G.P.S.** e successive;
- 4 ) Vinte le spese.

Si offrono in comunicazione:

- 1) Domanda di aggiornamento;
- 2) Reclamo con allegata tabella;
- 3) rigetto Reclamo;
- 4) Congedo Illimitato;
- 5) dichiarazione di esenzione;
- 6) Doc C.F
- 7) Procura;

Aversa li

Avv. Giuseppe Petrenga